

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 marzo 2025, n. 92

**Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA).**

**Aggiornamento del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e rilascio accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con prescrizione, per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 20 posti in regime semiresidenziale ubicato nella sede di Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32 autorizzata all'esercizio con D.D. n. 307 del 31/08/2022.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/10/2021, n. 1725 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturali"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Regolamento Regionale 27 novembre 2002, n. 7 avente ad oggetto la *"organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* e s.m.i. prevede all'art. 4 il *"Centro diurno"* avente l'obiettivo centrale di svolgere funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2 "Definizioni", comma 1 che "Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) *accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario*";
- all'art. 3 "Compiti della Regione", comma 3, lett. c) che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.*";
- all'art. 10 "Disposizioni comuni alle autorizzazioni", comma 2 che: "La sostituzione del responsabile sanitario è comunicata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento del relativo provvedimento.";
- all'art. 20 "Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento", comma 1 che "1. *L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa*";
- all'art. 24 "Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti", commi 2 e 3 che:

*"2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.*

*3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."*

La L.R. 30 novembre 2022, n. 30 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024" prevede all'art. 13 "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18" che "1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), è sostituito dal seguente: "2. I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al regolamento regionale 7/2002, ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 3/2006, sono accreditabili previo rilascio del parere di compatibilità da parte della Regione Puglia."

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", modificato dall'art 30 "Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario" della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" prevede, tra l'altro, che "le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura."

Con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 23/02/2021 ad oggetto "Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria (DSS BT 02 - Andria), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via Carissimi nn. 24,26,28,30,32 e Via Stradella nn. 25,27,31,33,35. Parere favorevole." la scrivente Sezione ha determinato "(...) di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (DSS BT 02 - Andria) a seguito dell'istanza della Società Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina di Puglia (BA) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno

(art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Carissimi nn. 24,26,28,30,32 e Via Stradella nn. 25,27,31,33,35, (...)"

Con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 31/08/2022 ad oggetto *““Questa Città” Società Cooperativa Sociale Onlus -Servizi Socio Sanitari Educativi ed Assistenziali di Gravina in Puglia (BA). Rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c)e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 s.m.i., per il Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002) ubicato nel Comune di Andria alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32.”* la scrivente Sezione ha determinato *“(…) di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale Onlus “Questa Città” - Servizi Socio Sanitari Educativi ed Assistenziali di Gravina in Puglia (BA), il cui Legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l’Autorizzazione all’Esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica ex art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, ubicato nel Comune di Andria (BT) alla via Stradella n. 23-25-27- 31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32 (...)"*.

Con Pec del 08/10/2022 ad oggetto *“DD N. 307 del 31.08.2022 “Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i e dell’art.8, comma 2 della L.R. n. 18/2020, di un Centro Diurno Psichiatrico (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, sito in Andria (BT) alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32. - Comunicazione di variazione relativa al Responsabile Sanitario della struttura ai sensi dell’art. 11, comma 1 lettera a) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 13035 del 12/10/2022, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus *“QUESTA CITTA”* ha comunicato *“ai sensi dell’art. 11. comma 1 lettera a) della L.R. n. 9/2017, che la responsabilità sanitaria della struttura, dal 01/10/2022, è stata affidata alla Dott.ssa Pasqua De Michele, nata (...) il 12/04/1965 (...) laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria, (...) iscritta al nr.11369 dell’albo dei medici chirurghi della provincia di Bari (...)”* allegando:

“

1. Autocertificazione del Responsabile Sanitario dei Titoli Professionali e non incompatibilità.
2. Copia Documento del Responsabile Sanitario”.

Con Pec del 11/01/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/859 del 17/01/2023, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus *“QUESTA CITTA”* ha trasmesso alla scrivente Sezione l’istanza di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, dichiarando *“Che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione con D.D. n° 11 del 11/05/2021 del Comune di Andria (BT); Che la struttura è stata autorizzata all’Esercizio con D.D. n.307 del 31/08/2022;*

- Che la struttura è accreditabile ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. 18/2020 così come modificato dall’art. 13 della LR. 30/2022 in quanto ricompreso nel fabbisogno disciplinato dal R:R: 3/2005 con parere di compatibilità giusta D.D. n. 53 del 23/02/2021
- Che la struttura:
  - rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
  - è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. 7/2002 per la specifica tipologia di attività;
  - è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dai RR.RR. 3/2005 e 16/2019 all’art.2 co. 3 lett. a);
  - si impegna alla realizzazione dei requisiti di cui al punto precedente, nei termini fissati nel R.R. 16/2019, all’art. 2 co. 3 lett. b), ovvero entro 12 mesi dal rilascio dell’Accreditamento;
- di accettare il sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singola Azienda Sanitaria Locale e dei criteri

fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 502/92 e s.m.i, ai fini della stipula dei contratti;

- di impegnarsi a garantire programmi interni di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;
- di essere consapevole che a norma dell'art.8 quater comma 2 del D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art 8 quinquies del succitato decreto legislativo;
- che la direzione sanitaria è affidata alla Dott.ssa Pasqua DE MICHELE, nata a omissis il 12/04/1965, laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria, presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro"; ed iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al N° 11369 dal 11/03/1998;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di decadenza previste dall art. 9 della LR. 9/2017 e s.m.i.;
- l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante e degli amministratori ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della LR. 9/2017 e s.m.i."

ed allegando:

1. Concessione Edilizia.
2. Contratto di locazione dell'immobile.
3. Agibilità-Struttura via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28- 30-32.
4. Autorizzazione alla realizzazione n. 11 del 11/05/2021 rilasciata dal comune di Andria.
5. Autorizzazione all'Esercizio n. 307 del 31/08/2022 rilasciata dalla Regione Puglia.
6. Parere di compatibilità D.D. n. 53 del 23/02/2021
7. Autocertificazione ai sensi dell'art. 2 co 3 lett. a), del R.R. 16/2019.
8. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la dotazione organica della struttura.
9. Autocertificazione del Responsabile Sanitario dei Titoli Professionali e non incompatibilità.
10. Relazione di conformità della Struttura.
11. Relazione e Dichiarazione di Attività non Soggetta all'Antincendio.
12. Relazione e dichiarazione superamento delle barriere architettoniche.
13. Autocertificazione art. 9, comma 5, della LR. 9-2017.
14. Copia Documento del Rappresentante Legale".

Con nota prot. n. 336105 del 03/07/2024 ad oggetto "Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA" di Gravina in Puglia (BA). Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n.7/2002) con n. 20 posti in regime semiresidenziale ubicato nella sede di Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32 autorizzata all'esercizio con D.D. n. 307 del 31/08/2022. Incarico di verifica al Servizio Qu.O.T.A. dell' ARESS Puglia per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi del R.R. n. 9/2017 ss.mm. ii." la scrivente Sezione:

"(...)

ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale ex art. 8 comma 2 della L.R. n. 18/2020 s.m.i. della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n.7/2002) con n. 20 posti in regime semiresidenziale ubicato nella sede di Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31- 33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32" ha invitato "il legale rappresentante della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n.7/2002) con n. 20 posti in regime semiresidenziale ubicato nella sede di Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32 a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici ) giorni:

- autocertificazione relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un

documento d'identità;

- autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;"

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato "il Servizio Qu.O.T.A. - ARESS Puglia, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n.7/2002) con n. 20 posti in regime semiresidenziale ubicato nella sede di Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32, gestito dalla Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale), con riferimento alla fase "Plan", sulla base delle griglie di autovalutazione."

In riscontro alla prefata nota prot. n. 336105 del 03/07/2024, con Pec del 13/07/2024 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 364146 del 17/07/2024, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA) ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta.

In riscontro alla prefata nota prot. n. 336105 del 03/07/2024, con Pec del 02/09/2024 ad oggetto "Centro Diurno "Questa Città" di Andria (BT). Riscontro nota prot. AOO\_RP/336105 del 03.07.2024. Trasmissione parere accreditamento istituzionale." acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 434916 del 09/09/2024, il Dirigente del Servizio Qu.O.T.A. - ARESS Puglia ha comunicato quanto di seguito riportato:

"(...)

Giusta comunicazione marginata in oggetto e "vista la D.D. n. 307 del 31/08/2022 di autorizzazione all'esercizio con la quale la Regione Puglia ha determinato di "(...) rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Questa Città" - Servizi Socio Sanitari Educativi ed Assistenziali di Gravina in Puglia (BA), il cui Legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'Autorizzazione all'Esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica ex art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, ubicato nel Comune di Andria (BT) alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32 (...)", con propria nota prot. n.2783/QuOTA del 27.08.2024 questo Servizio ha trasmesso, alla struttura de quo, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, a tenersi nella giornata del 30.08 u.s..

In data 27.08 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alla Fase di "Plan" di cui al Manuale di Accreditamento per le Strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale extraospedaliera approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata e formalmente inoltrata dalla struttura da auditare, valutandone come congruo il suo contenuto. Come programmato, in data 30.08 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, non rilevando Non Conformità alcuna. Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accREDITamento istituzionale per l'attività di Centro Diurno con n. 20 posti in regime semiresidenziale presso la struttura ubicata in Andria (BT) alla Via Stradella nn. 23-25-27-31-33-35 e alla Via Carissimi nn. 2426-28-30-32, della Società Cooperativa Sociale Onlus "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 ss.mm.ii. e del Manuale di AccREDITamento per le Strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale extra-ospedaliera approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, con riferimento alla fase "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. Tanto in ossequio alle previsioni di cui all'art. 23 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii."

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone:

- di aggiornare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la prefata Determinazione Dirigenziale n. 307 del 31/08/2022 per variazione del

responsabile sanitario nella persona della Dott.ssa De Michele Pasqua, nata il 12/04/1965, specializzata in Psichiatria ed iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari;

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via Guardialto n. 8, il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 20 posti in regime semiresidenziale ubicata in Andria (BT), alla via Stradella n. 23- 25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32, il cui Responsabile Sanitario è il Dott.ssa De Michele Pasqua, nata il 12/04/1965, specializzata in Psichiatria ed iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA):

- trasmetta alla **scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento:**
  - atto di nomina del responsabile sanitario;
  - copia della comunicazione effettuata dal responsabile sanitario all'Ordine dei Medici della Provincia BT di assunzione dell'incarico di responsabile sanitario presso la struttura ubicata in Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'", ai sensi del sopra riportato art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018 s.m.i.;
  - autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 recante i riferimenti legislativi corretti;
- trasmetta alla **scrivente Sezione ed al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, pena l'inefficacia del medesimo:
  - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
  - Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura in oggetto;
  - modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto.

di incaricare il **Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia** per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e per la valutazione, da parte del medesimo Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, della congruità delle stesse, anche con riferimento alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32 i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre

- dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
  - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
  - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
  - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
  - l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL BT è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo [hd.edotto@exprivia.com](mailto:hd.edotto@exprivia.com) per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di aggiornare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la prefata Determinazione Dirigenziale n. 307 del 31/08/2022 per variazione del responsabile sanitario nella persona della Dott.ssa De Michele Pasqua, nata il 12/04/1965, specializzata in Psichiatria ed iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari;

di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via Guardialto n. 8, il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'accREDITAMENTO istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 20 posti in regime semiresidenziale ubicata in Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24- 26-28-30-32, il cui Responsabile Sanitario è il Dott.ssa De Michele Pasqua, nata il 12/04/1965, specializzata in Psichiatria ed iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA):

- trasmetta alla **scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento:**
  - atto di nomina del responsabile sanitario;
  - copia della comunicazione effettuata dal responsabile sanitario all'Ordine dei Medici della Provincia BT di assunzione dell'incarico di responsabile sanitario presso la struttura ubicata in Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'", ai sensi del sopra riportato art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018 s.m.i.;
  - autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 recante i riferimenti legislativi corretti;
- trasmetta alla **scrivente Sezione ed al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento,** pena l'inefficacia del medesimo:
  - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
  - Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura in oggetto;

- modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto.

di incaricare il **Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia** per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e per la valutazione, da parte del medesimo Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, della congruità delle stesse, anche con riferimento alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32 i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante"*

*del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL BT è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo [hd.edotto@exprivia.com](mailto:hd.edotto@exprivia.com) per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via Guardialto n. 8, gestore della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. con n. 20 posti in regime semiresidenziale ubicato nella sede di Andria (BT), alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32;
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Direttore del DSM dell'ASL BT;
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL BT;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: [hd.edotto@exprivia.com](mailto:hd.edotto@exprivia.com));
- al Sindaco del Comune di Andria (BT).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 fasciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -  
Dipendenze Patologiche - ASD  
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro